

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2021-315	del 26/04/2021
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione schema di Convenzione con la Regione Emilia-Romagna per attività di supporto in materia di “Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano triennale di attuazione (PTA) 2021-2023 del Piano energetico regionale”.	
Proposta	n. PDTD-2021-330	del 23/04/2021
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Zinoni Franco	
Struttura proponente	Direzione Tecnica	
Dirigente proponente	Dott. Zinoni Franco	
Responsabile del procedimento	Palumbo Leonardo	

Questo giorno 26 (ventisei) aprile 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico, Dott. Zinoni Franco, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione schema di Convenzione con la Regione Emilia-Romagna per attività di supporto in materia di “Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano triennale di attuazione (PTA) 2021-2023 del Piano energetico regionale”.

RICHIAMATI:

- la L.R. 19/4/1995 n. 44 istituisce l'ARPA (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna), ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- in particolare, l'art. 5, comma 1, lett. n), della medesima Legge Regionale prevede tra le funzioni, attività e compiti di ARPA “fornire attività di supporto alla Regione e agli Enti Locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali”;
- l'art. 5, comma 2, della medesima Legge Regionale che prevede che, per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, ARPA possa definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente, in particolare per quanto concerne la raccolta dei dati e la gestione di sistemi informativi e di rilevamento;
- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 16 della L.R. 30/07/2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” il quale prevede che “l'Agenzia istituita ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) è ridenominata “Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia” (di seguito Arpae);
- il Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia nel quale si attesta la competenza del Direttore Tecnico di Arpae per l'approvazione degli atti connessi a convenzioni, accordi e protocolli aventi ad oggetto attività di interesse della Direzione Tecnica;

PREMESSO:

- che l'art. 17, comma 3, della L.R. 30 luglio 2015, n. 13 e ss.mm.ii, prevede per Arpae, competente in materia di energia, supporto tecnico-scientifico alla Regione Emilia-Romagna (RER), assistenza tecnica, attività di studio/ricerca e attività informativa, nonché funzioni di Osservatorio;
- che la RER ha avviato la nuova stagione pianificatoria in materia di Energia, Fondi strutturali, Rifiuti, Bonifiche, Aria e Tutela delle Acque ed ha chiesto alla Direzione Tecnica di Arpae supporto specialistico nell'ambito delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica collegate alle predette nuove pianificazioni regionali;

CONSIDERATO:

- che l'Osservatorio energia della Direzione Tecnica di Arpae è dotato delle necessarie conoscenze e competenze specialistiche in materia di Valutazioni Ambientali Complesse;
- che la RER, in vista dell'elaborazione del Programma Operativo Regionale-Fondo europeo di Sviluppo Regionale (POR-FESR) 2021-2027, ha chiesto specificamente la collaborazione di Arpae - Osservatorio energia della Direzione Tecnica, per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - valutazione degli "Impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del Piano sulla base degli obiettivi e delle misure ivi previste" nell'ambito del "Rapporto preliminare" di cui all'art. 13 comma 1 del D.Lgs 152/06;
 - predisposizione del Rapporto ambientale di Valutazione ambientale strategica che accompagna l'intero processo del Piano Triennale di Attuazione (PTA) 2021-2023;
 - progettazione del monitoraggio ambientale del PTA 2021-2023;

RILEVATO:

- che, pertanto, la RER e l'Arpae hanno concordato apposito schema di Convenzione, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, destinato a regolamentare il rapporto di collaborazione tra i due Enti;
- che, per quanto riguarda l'articolazione e la descrizione delle attività da effettuarsi in collaborazione, si fa esplicito riferimento all'art. 2 della sopraindicata Convenzione;
- che la Convenzione di cui sopra decorre dalla data di sottoscrizione della stessa fino alla decisione di approvazione definitiva del PTA 2021-2023, come citato all'art. 3 della Convenzione stessa, e che un'eventuale proroga potrà essere concordata previa adozione di atto formale del Dirigente regionale competente, come citato nello stesso art. 3;

- che la RER riconosce all'Arpae, per la realizzazione delle attività previste, un contributo pari ad Euro 35.000,00 che verrà erogato secondo le modalità indicate nell'art. 6 della citata Convenzione;
- che il contributo copre interamente i costi esterni previsti per la realizzazione delle attività di cui sopra (21PER-DTOE);

VISTI:

- gli artt. 4 e 5 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti pubblici, in materia di contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione dello stesso codice;
- in particolare il comma 6 dell'art. 5 del d. lgs. cit., ai sensi del quale “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) *l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
 - b) *l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
 - c) *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;*

RITENUTO PERTANTO:

- che, in base alle premesse sopra esposte, ricorrano le condizioni di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. 50/2016, per sottoscrivere una Convenzione per lo svolgimento, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, di attività finalizzate al supporto in materia di “Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano triennale di attuazione (PTA) 2021-2023 del Piano energetico regionale”;
- opportuno sottoscrivere con la RER lo schema di Convenzione, allegato sub A), in quanto le attività previste sono conformi alle finalità dell'Agenzia;
- di individuare quale Responsabile del Procedimento il Dott. Leonardo Palumbo, Responsabile dell'Osservatorio energia della Direzione Tecnica di Arpae;

DATO ATTO:

- del proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di Convenzione con la Regione Emilia-Romagna, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione delle attività finalizzate al supporto in materia di “Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano triennale di attuazione (PTA) 2021-2023 del Piano energetico regionale”;
2. di dare atto che la Convenzione di cui al punto 1. decorre dalla data di sottoscrizione della stessa fino alla decisione di approvazione definitiva del PTA 2021-2023, come citato all’art. 3 della Convenzione stessa, e che un’eventuale proroga potrà essere concordata previa adozione di atto formale del Dirigente regionale competente, come citato nello stesso art. 3;
3. di nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, il Dott. Leonardo Palumbo;
4. di dare atto, infine che, per la realizzazione delle attività di cui sopra, la Regione Emilia-Romagna erogherà ad Arpae un contributo complessivo di Euro 35.000,00 secondo le modalità previste all’art. 6 della Convenzione.

IL DIRETTORE TECNICO

Dott. Franco Zinoni

r_emi.ro.Giunta - Prot. 26/03/2021.0266570.0

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI SUPPORTO IN MATERIA DI "VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO TRIENNALE DI ATTUAZIONE 2021-2023 (PTA) DEL PIANO ENERGETICO REGIONALE".

CUP: E39J21000180002

Atto sottoscritto digitalmente

L'anno 2021, il giorno del mese di Marzo,

fra

la Dott.ssa....., Direttore Generale della Direzione Economia della Conoscenza, del lavoro e dell'Impresa della Regione Emilia-Romagna la quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379), con sede in Bologna, Viale A. Moro n. 52, come da deliberazione della Giunta Regionale n. 1901 in data 16 dicembre 2013, esecutiva ai sensi di legge, di seguito indicata come "Regione",

e

il Dott..... legale rappresentante di Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (C.F. 04290860370) con sede in Bologna, Via Po, n. 5, di seguito indicata come "Arpae",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna, in vista della elaborazione del Piano Triennale di Attuazione 2021-2023 (PTA) del Piano Energetico Regionale 2017-2030 (PER) si avvale della collaborazione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna per la:
 - i. valutazione degli "Impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del Piano sulla base degli obiettivi e delle misure ivi previste" nell'ambito del "Rapporto preliminare" di cui all'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 152/06 al fine di avviare la consultazione con le autorità competenti in materia ambientale (di seguito "Rapporto preliminare");

- ii. predisposizione del Rapporto ambientale di Valutazione Ambientale Strategica che accompagna l'intero processo di elaborazione del "PTA" 2021-2023 sino alla sua approvazione finale come previsto dalla Direttiva VAS 2001/42/CE (di seguito "rapporto ambientale");
- iii. progettazione del monitoraggio ambientale del "PTA" 2021-2023.

I documenti sopra citati sono descritti all'art. 2 della presente convenzione.

- 2. Arpae si impegna a realizzare l'attività in stretta collaborazione con le strutture regionali competenti della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa.
- 3. Arpae nello svolgimento delle attività dovrà attenersi alle indicazioni della Commissione Europea in materia di valutazione ambientale strategica.

Art. 2 **Contenuti**

- 1. Il rapporto ambientale predisposto da Arpae dovrà avere i seguenti principali contenuti:
 - a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
 - b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano;
 - c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
 - d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali i siti Natura 2000, di cui si farà inoltre un approfondimento nello Studio di incidenza ai sensi dell'art. 6 della Direttiva "HABITAT" 92/43/CEE che è parte integrante del Rapporto ambientale di VAS;
 - e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;


- f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali aria, energia, clima, salute, acqua, natura e biodiversità, suolo, e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti in itinere alla realizzazione del piano, la periodicità dei rapporti del Piano di Monitoraggio Ambientale e le eventuali misure correttive da adottare;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

2. La progettazione del monitoraggio ambientale del PTA 2021-2023 avrà i seguenti principali contenuti:

- a. analisi dello scenario ambientale di riferimento ed individuazione dei parametri caratterizzanti lo stato delle componenti ambientali;
- b. individuazione degli indicatori ambientali presi a riferimento per la valutazione degli impatti diretti sulle diverse componenti ambientali a seguito dell'attuazione del piano;
- c. individuazione di eventuali impatti ambientali indiretti e definizione degli indicatori di monitoraggio degli stessi.

Le fasi operative delle attività da realizzare sono le seguenti:

- supporto alla stesura del Rapporto preliminare;

- 
- elaborazione del Rapporto ambientale di VAS del PTA 2021-2023 compreso lo Studio di incidenza ambientale ai fini dell'approvazione del Piano;
 - collaborazione nelle fasi di concertazione istituzionale e di presentazione pubblica dei risultati dei lavori svolti.

In tutto il percorso inoltre ARPAE fornirà supporto all'interazione con l'Autorità Ambientale della Regione Emilia-Romagna.

Art. 3

Validità della convenzione e tempi di adempimento

1. La validità della presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino alla decisione di approvazione del PTA 2021-2023.
2. Alla sottoscrizione si provvede, a pena di nullità, con firma digitale, come espressamente indicato nel comma 2bis dell'art. 15 della L. 241/90 e ss. mm. introdotto dall'art. 6, comma 2, del Dl n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012.
3. Arpae si impegna a realizzare e consegnare il rapporto definitivo completo concernente quanto indicato all'art.2 punto 1 entro 60 giorni dalla messa a disposizione della proposta del nuovo Piano.
4. L'eventuale proroga dei termini potrà essere accordata, nel rispetto della normativa regionale vigente, previa adozione di atto formale del Dirigente regionale competente, solo per oggettive necessità.
5. La Regione può risolvere in ogni tempo la presente convenzione in caso di grave inadempimento di Arpae, tale da compromettere la realizzazione del complesso delle attività oggetto della Convenzione stessa, previa concessione di un termine per adempiere agli obblighi a suo carico di durata non inferiore a sette giorni.
6. In caso di risoluzione della Convenzione, Arpae ha diritto ad ottenere la somma a copertura delle spese per le attività svolte fino alla data della risoluzione, quali accettate e correttamente eseguite da parte della Regione.

Art. 4
Condizioni particolari

1. Nello svolgimento dell'attività, Arpae dovrà tenere conto delle disposizioni comunitarie e nazionali che saranno via via emanate in materia.
2. Arpae assume fin d'ora l'impegno ad apportare, senza ulteriore onere per la Regione, ogni eventuale modifica ed integrazione al testo del rapporto fino alla sua approvazione finale.

ART. 5
Modalità di valutazione delle attività

La struttura della Regione responsabile delle attività previste nella presente convenzione è la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa, cui spetterà la verifica dei risultati e delle attività svolte.

Art. 6
Finanziamento e Liquidazione

La Regione riconosce ad Arpae per la realizzazione delle attività previste la somma di Euro 35.000,00 a titolo di finanziamento a copertura delle spese che si prevede di sostenere. Tale finanziamento sarà liquidato, all'approvazione del PTA 2021-2023.

ART. 7
Obblighi di ARPAE

Arpae predispone e mette a disposizione della Regione tutti i documenti che consentono di stabilire la configurazione delle attività oggetto della convenzione.

Arpae, per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, designa le persone necessarie al corretto espletamento delle mansioni di sua competenza.

Arpae è unico responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio causato a terzi, compreso il proprio personale e conseguente all'esecuzione della presente convenzione. È altresì responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio subito nel contesto dell'esecuzione della convenzione.

Arpae assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.

ART. 8
Verifiche della Regione

La Regione può effettuare le verifiche sulla realizzazione e sui risultati delle attività oggetto della presente convenzione, in qualsiasi momento, in particolare attraverso: incontri periodici di verifica, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento delle iniziative, richieste di atti e della necessaria documentazione.

ART. 9
Collaborazioni esterne

Per l'espletamento di specifiche attività Arpae potrà avvalersi dell'opera di altri organismi specializzati, società, gruppi di lavoro nonché di professionisti, nel rispetto della normativa vigente.

Arpae nei rapporti con tali soggetti eviterà nel modo più assoluto di coinvolgere la Regione e farà fronte a sua cura e spese, agli eventuali diritti dovuti agli autori terzi.

In nessun caso, però, i contratti con i terzi dovranno essere di impedimento all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.

ART. 10
Sicurezza e riservatezza

Arpae ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della presente convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione stessa e di non farne oggetto di comunicazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui ai commi precedenti non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio ed i risultati di cui al successivo art. 11.

Arpae è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e

dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti precedenti e risponde nei confronti della Regione per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

Arpae, nell'esecuzione della presente convenzione, può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Regione ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente convenzione, fermo restando che Arpae sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Le parti si danno reciprocamente atto che le attività oggetto della presente convenzione non comportano comunicazione/diffusione di dati personali. I dati personali trattati per le finalità di cui alla presente convenzione saranno trattati dalle parti in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili, ciascuna per i trattamenti di cui è titolare.

ART. 11

Proprietà dei risultati

I risultati delle attività svolte e gli altri materiali prodotti da Arpae in relazione alle attività oggetto della presente convenzione sono di proprietà esclusiva della Regione e di Arpae.

La Regione può avvalersi dei suddetti materiali, nel modo e nel momento che riterrà opportuno senza che possano essere sollevate eccezioni da parte di Arpae.

In caso di utilizzazione e/o diffusione del materiale di cui al punto precedente, la Regione si impegna a indicare il nome e il logo di Arpae sulle pubblicazioni, audiovisivi, video, in generale, sulla relativa documentazione e nelle iniziative in cui il materiale è utilizzato, salvo per quanto concerne gli atti amministrativi a rilevanza interna e/o esterna funzionali all'espletamento delle proprie finalità istituzionali. Lo stesso impegno è assunto da ARPAE nei confronti della Regione Emilia-Romagna.

Art. 12

Risoluzione della convenzione

Al verificarsi di gravi e ripetute inadempienze o inefficienze che compromettano il regolare svolgimento del servizio, la Regione intima ad Arpae, a mezzo di posta elettronica certificata di adempiere a quanto necessario per il ripristino della regolarità del servizio entro il termine perentorio di 30 giorni solari dalla data di notifica.

Nell'ipotesi di mancato adempimento da parte di Arpae, la Regione procederà di diritto alla risoluzione contrattuale, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, nonché all'esecuzione a carico dello stesso contraente, salva, in ogni caso, l'azione per il risarcimento degli ulteriori danni.

La Regione si riserva, in qualunque momento, il diritto di chiedere il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. conseguente all'esecuzione della presente convenzione.

Arpae assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.

Art. 13

Foro esclusivo

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile.

La risoluzione di tutte le controversie inerenti la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione saranno demandate al Tribunale di Bologna che si elegge quale Foro esclusivo.

Art. 14

Spese di registrazione

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art.16 della tabella allegato B) al DPR n.642/1972, come modificato dal DPR n.995/1982.

Per la Regione Emilia-Romagna



Direzione Generale Economia della Conoscenza,
del Lavoro e dell'Impresa

Il Direttore Generale

.....
Firmato digitalmente

Per Arpae Emilia-Romagna

Il Direttore Generale

.....
Firmato digitalmente